



Ente di gestione delle
Aree protette del Po torinese

Moncalieri,
data del protocollo informatizzato

Giordana Geom. Maurizio
Regione Tetti Pesci n. 23
Castagnole Piemonte (TO)
maurizio.giordana@geopec.it

e, p.c. :
Città di Carmagnola
Ufficio tecnico edilizia urbanistica
protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it

**Oggetto: Riscontro a richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza, relativa a un intervento di livellamento di terreno agricolo a fini agronomici (proprietà sig. Cagliari Gianfranco).
Rif. ns. prot. di arrivo n. 618 del 5/3/2020.**

In riferimento alla richiesta in oggetto, comunichiamo le seguenti valutazioni.

L'intervento prevede un livellamento di terreno, già ad uso agricolo, da effettuare con propri mezzi meccanici (in particolare trattore dotato di strumentazione laser), finalizzato a rendere una pendenza costante, idonea soprattutto a consentire un regolare deflusso dell'acqua di irrigazione per scorrimento.

Si prevede indicativamente che, da un lato, il materiale terroso movimentato comporterà uno scavo per una profondità di circa 40 cm e, dall'altro, un riporto di circa 100 cm, con un dislivello finale fra le estremità dell'appezzamento, di circa 45 cm, ottenendo una pendenza intorno allo 0,15% .

Il terreno, del quale il professionista ha riportato gli identificativi catastali, è situato all'esterno, ma in adiacenza, del sito della Rete Natura 2000, Zona Speciale di Conservazione IT1110024 "Lanca di San Michele", nonché alla Riserva Naturale della Lanca di San Michele, ed è compreso nell'area contigua della fascia fluviale del Po (art. 6 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.).

Dal punto di vista della verifica rispetto all'eventuale assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza (art. 43 della L.R. n. 19/2009), occorre rilevare che le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, successivamente modificate e integrate, da ultimo con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 (visionabili al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/valutazione-incidenza>), all'art. 3, comma 1, lett. g) stabiliscono il divieto di effettuare "livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia".

La norma è stata recepita nella medesima versione anche dalle Misure di conservazione sito-specifiche della ZSC IT1110024 "Lanca di San Michele".

Sulla base della documentazione presentata, nonché anche a seguito di sopralluogo, il personale tecnico dell'Ente-Parco ha potuto constatare le attuali irregolarità del terreno che non

Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese

Sede legale e operativa - Corso Trieste 98, 10024 Moncalieri (TO) - tel. 0039 011 4326520

Sede operativa - Via Alessandria 2, 10090 Castagneto Po (TO) - tel. 0039 011 4326550

Codice Fiscale 06398410016

PEC: parcopocollina.to@pec.it - sito internet: www.areeprotettepotorinese.it

consentirebbero un'ottimale irrigazione, con rischi di consumi idrici eccessivi per spreco conseguente a distribuzione non uniforme dell'acqua di scorrimento.

Pur trattandosi di un intervento non ordinario, come specificato nella stessa relazione tecnica, che lo descrive come intervento che non sarà ripetuto nel tempo, esprimiamo un parere favorevole, come previsto dal sopra richiamato art. 3, comma 1, lett. g), anche in considerazione del fatto che l'appezzamento agricolo non presenta alcun elemento di naturalità che necessiti l'adozione di specifiche misure conservazionistiche, rispetto a specie e/o habitat di interesse comunitario (cioè specie incluse negli allegati della Direttiva n. 92/43/CEE), presenti nel limitrofo sito della RN2000.

Le suddette valutazioni valgono ovviamente solo per le operazioni agronomiche effettuate nell'appezzamento agricolo in questione, senza interessare particelle confinanti che potrebbero presentare, anche limitatamente a piccole superfici, elementi di interesse naturalistico.

In conclusione l'intervento proposto non dev'essere assoggettato a procedimento di Valutazione di Incidenza.

Rispetto alle Norme di Attuazione del Piano d'Area, è da rilevare che anche in area contigua vige la medesima normativa delle aree protette (ai sensi dell'art. 26 comma 12, primo periodo, della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.).

L'appezzamento agricolo è, per circa 4/5, all'interno della zona 239A2, all'interno della fascia di pertinenza fluviale (FPF); per il resto è situato nella zona 242A1), all'esterno della FPF.

Considerando la normativa relativa alle zone A2 in FPF, più restrittiva, vista la grande prevalenza all'interno di tale settore, l'intervento di livellamento a fini agronomici è un'operazione, per il P.d.A., riconducibile alle seguenti categorie normative (art. 1.6 delle N.d.A.): U3.3 (agricoltura integrata in corpi aziendali); M1.1 (gestione dei terreni, agricoli e forestali, in termini di tecniche agricole e sistemazioni del suolo convenzionali).

Dal confronto con la tabella di cui all'art. 2.8 delle N.d.A., questo tipo di intervento rientra nella condizione C2 (con riferimento alle definizioni dell'art. 1.6, comma 3), ossia: *"interventi previsti dagli strumenti urbanistici locali o dal presente Piano, subordinati a preventivo studio di verifica di compatibilità ambientale"*.

Come già evidenziato in precedenza, relativamente alla verifica di assoggettabilità a valutazione di Incidenza, sia sulla base della documentazione pervenuta che a seguito di verifica diretta sul luogo, riteniamo che la documentazione stessa sia da considerare esaustiva, anche rispetto agli elementi di valutazione eventualmente occorrenti per una verifica di compatibilità ambientale, con riferimento all'art. 4.2 comma 4 delle N.d.A. del P.d.A., proprio perché l'intervento stesso rientra comunque nell'ambito di lavorazioni agronomiche finalizzate a un'adeguata preparazione del letto di semina di colture cerealicole, ancorché si tratti di un'operazione che non viene eseguita ogni anno, ma solo raramente.

Di conseguenza riteniamo di esprimere anche un parere favorevole relativamente alla compatibilità rispetto alle N.d.A. del Piano d'Area, trasmettendo la presente comunicazione anche all'Ufficio tecnico urbanistica ed edilizia del Comune di Carmagnola, per eventuali proprie valutazioni rispetto ad eventuali previsioni più restrittive degli strumento urbanistici locali.

Cordiali saluti

Il Direttore
Dario Zocco

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio

Funzionario tecnico referente: Roberto Damilano (0114326526)
Indirizzo email ufficio referente: tecnico@parcopocollina.to.it